

**Da:** presidente <[presidente@enpacl.it](mailto:presidente@enpacl.it)>

**Data:** 16 ottobre 2020 13:17:59 CEST

**A:** presidente <[presidente@enpacl.it](mailto:presidente@enpacl.it)>

**Oggetto:** Contribuzione 2020.

Collegli Delegati,

come già noto, i Ministeri vigilanti non hanno ritenuto di approvare le lungimiranti delibere n. 3 e n. 4, adottate dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 23 aprile 2020, riguardanti misure agevolative per il pagamento della contribuzione soggettiva e integrativa 2020.

Il giudizio negativo sull'operato tecnico-burocratico dei Ministeri è stato formalmente manifestato dall'Ente, sia con due lettere dal tono molto determinato, sia nel corso di appositi incontri e contatti avuti con i titolari dei Dicasteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica e della conseguente crisi economica hanno condotto il Consiglio di Amministrazione ad approvare il giorno 8 ottobre 2020 una importante delibera, con la quale sono stati ulteriormente differiti i termini di versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per l'anno 2020.

Tale delibera non è stata sottoposta ai Ministeri per l'approvazione bensì inviata per dovuta conoscenza.

Pertanto, è immediatamente esecutiva e ne verrà resa notizia nei prossimi giorni sul sito web dell'Ente.

In particolare, è stato previsto quanto segue.

1. Il versamento della contribuzione soggettiva dovuta per l'anno 2020 è effettuato secondo una delle due seguenti modalità:
  - a) il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020;
  - b) il 50% della contribuzione dovuta, in un numero massimo di sei rate consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020, e il restante 50% in un numero massimo di dodici rate consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021.
2. Agli iscritti che dichiarino all'ENPACL un reddito professionale prodotto nell'anno 2019 fino a 35.000 euro nonché ai Consulenti del Lavoro aventi residenza, domicilio ovvero sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 (ex 'zona rossa'), è consentito di versare anche secondo la seguente, ulteriore modalità:
  - c) il 100% della contribuzione dovuta, in un massimo di dodici rate consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021.
3. Le medesime modalità e termini di versamento di cui ai punti 1. e 2. si applicano per la contribuzione integrativa dovuta per il 2020.
4. Il contributo di maternità 2020 è versato unitamente alla prima rata utile.

Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall'iscritto in sede di dichiarazione, nella sezione del 'Piano dei pagamenti'.

Le rate sono consecutive, scadono alla fine di ogni mese e non sono gravate da interessi.

Trovate in allegato un prospetto riepilogativo delle citate modalità di versamento.

La speranza del Consiglio di Amministrazione è che una dilazione così ampia possa agevolare i Collegli in questo difficilissimo momento e consentire loro, con l'auspicabile attenuazione dell'emergenza in corso, di confidare ragionevolmente nella ripresa della propria attività professionale.

Cordiali saluti.

*Alessandro Visparelli*